

CREDITO DI IMPOSTA PER LE ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO

L'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 5/E del 16 marzo 2016 ha fornito le prime indicazioni operative ai fini della determinazione del credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo previsto dall'art. 3 D.L. n. 145/2013 come modificato dalla legge di Stabilità 2015.

Il novellato art. 3 D.L. n. 145/2013 riconosce, per i periodi d'imposta successivi al 2014 e fino al periodo in corso al 31 dicembre 2019, a tutte le imprese - senza limiti di fatturato e indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato - che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, un credito di imposta pari al 25% delle spese incrementalmente sostenute rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.

La misura del credito sale al 50% per le spese che hanno avuto ad oggetto l'assunzione di personale molto qualificato e per quelle relative a contratti di ricerca esterni con enti di ricerca ed Università, ed infine anche i compensi corrisposti all'amministratore, che non sia dipendente dell'impresa ma che svolge però attività di ricerca. Il credito di imposta spetta fino a un importo massimo annuale di 5 milioni di euro (nella precedente formulazione, il limite massimo era di 2,5 milioni di euro) per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo per almeno 30.000 euro (nella precedente formulazione, 50.000 euro).

Il *bonus* viene riconosciuto in maniera automatica dopo aver sostenuto le spese agevolate, facendo riferimento a ciascun periodo di imposta per il quale si intende accedere all'agevolazione. L'impresa quindi non dovrà più presentare un'apposita istanza per via telematica.

Dal punto di vista soggettivo il credito d'imposta è riconosciuto a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato.

Al riguardo, il documento di prassi spiega che rientrano nel gruppo dei soggetti beneficiari i consorzi, le reti-soggetto, gli imprenditori agricoli e gli enti non commerciali con riferimento all'attività commerciale eventualmente esercitata. Rimangono invece escluse le imprese soggette a procedure concorsuali non finalizzate alla continuazione dell'esercizio dell'attività economica, come solitamente avviene nel caso del fallimento e della liquidazione coatta.

Sul piano oggettivo la circolare precisa che le attività di ricerca e sviluppo, che devono ricadere nell'elenco contenuto nelle decreto attuativo del 27 maggio 2015, possono essere svolte anche in ambiti diversi da quelli scientifico e tecnologico - ad esempio in ambito storico o sociologico - l'importante è che le attività di ricerca e sviluppo siano dirette all'acquisizione di nuove conoscenze, all'accrescimento di quelle esistenti e all'utilizzo di tali conoscenze per nuove applicazioni.

Con riferimento alle spese ammissibili ai fini della determinazione del credito di imposta la circolare individua le seguenti quattro categorie:

- personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico;
- quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio;
- contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese;
- competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito anche la possibilità di cumulare il credito d'imposta con il *bonus* relativo agli investimenti in beni strumentali nuovi. La cumulabilità è prevista anche con riguardo al patent box. I costi rilevanti per l'attribuzione del credito di imposta per attività di ricerca sono computabili anche nella determinazione del reddito detassato.